



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 17/12/2025

Pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 16 dal 22/12/2025 al 06/01/2026

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	3
ART. 2 - SOGGETTO PASSIVO E ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI	3
ART. 3 - MISURA DELL'IMPOSTA	3
ART. 4 - ESENZIONI	4
ART. 5 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE	4
ART. 6 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.....	5
ART. 7 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA.....	5
ART. 8 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	5
ART. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA	6
ART. 10 - RIMBORSI	6
ART. 11 - CONTENZIOSO	6
ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	6

Art. 1 - Oggetto del regolamento e presupposto dell'imposta

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.L.gs n. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.L.gs 23/2011.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale a decorrere dall'esecutività della delibera di adozione del presente regolamento.
4. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di pernottamento in ogni tipo di struttura, come definita in linea di principio dalla Legge Regionale in materia di turismo n. 27 dell'1 ottobre 2015, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni nella L. n. 96/2017 e successive modifiche e integrazioni, ubicati nel territorio del Comune di Ferno.
5. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale
6. Il relativo gettito è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Ferno per il turismo, la manutenzione, la fruizione, la valorizzazione e il recupero dei beni culturali paesaggistici ed ambientali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il gettito dell'imposta di soggiorno può essere inoltre destinato a finanziare, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, i seguenti interventi:

- a) progetti di sviluppo degli itinerari turistici anche in ambito intercomunale;
- b) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi sul territorio, anche utilizzando le strutture comunali, in collaborazione con la Regione e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati; in caso di utilizzo di strutture comunali da parte delle strutture ricettive sul territorio comunale, lo stesso è da intendersi a titolo gratuito;
- c) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località, quali, ad esempio, l'arredo urbano, la manutenzione per il decoro urbano, ecc.

Art. 2 - Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1 situate sul territorio comunale e non risulta iscritto nell'anagrafe dei residenti del Comune di Ferno.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel

caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, nelle strutture ubicate nel territorio comunale.

Art. 3 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta di soggiorno è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive in maniera che tenga conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in stelle. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia
3. L'imposta dovuta è ridotta nei limiti del 50% per i membri di equipaggi di compagnie aeree che soggiornino presso la struttura per motivi di servizio.

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Ferno;
 - b) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
 - c) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - e) gli appartenenti alle forze di polizia (statali e locali) e al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornino nelle strutture di cui all'art. 1 per esigenze di servizio;
 - f) passeggeri riprotetti da Compagnie aeree in albergo a carico delle Compagnie stesse per motivi legati a ritardi e cancellazioni di voli dovuti a guasti macchina, eventi metereologici, scioperi, chiusure di aeroporti o altri motivi di medesima natura;
 - g) partecipanti a meetings e congressi oltre i 400 partecipanti al fine di incentivare la promozione e commercializzazione del Centro Congressi con le relative ricadute positive sul territorio;
 - h) persone disabili e loro accompagnatori.
2. L'imposta è dovuta per un massimo di giorni 21 consecutivi di permanenza presso la struttura.

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, sono esentati coloro per i quali siano già in essere contratti con tariffe agevolate, fino a scadenza del contratto in essere.

Art. 5 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti a consentire ed agevolare l'assolvimento d'imposta da parte dei soggetti passivi informando i propri ospiti relativamente all'applicazione, all'entità ed alle esenzioni dell'imposta di soggiorno mediante affissione di appositi cartelli predisposti e forniti dal Comune ed hanno l'obbligo di rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. A tal fine i gestori dichiarano al Comune di Ferno, entro il giorno 10 di ogni mese, il numero totale di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti ai sensi del presente Regolamento, l'ammontare dell'imposta dovuta ed incassata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei contribuenti evasori; tale adempimento può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24 comma 1, lettera a) del D.L.gs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. La dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente concordate con il Comune di Ferno.
4. Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

Art. 6 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Ferno. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei famigliari.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, secondo le scadenze di cui al precedente art. 5 comma 2.
4. L'imposta è corrisposta dai gestori delle strutture ricettive ed il relativo versamento potrà avvenire, indicando la causale, con versamento diretto presso la Tesoreria del Comune, con bonifico sul conto corrente bancario intestato al Comune di Ferno presso la Tesoreria Comunale, mediante conto corrente postale intestato alla medesima, o tramite procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Ferno.

Art. 7 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 5.
2. Il controllo è effettuato utilizzando vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione o dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (*Legge finanziaria 2007*).

4. In considerazione dell'attività istruttoria e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché dei costi di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi €. 12,00 (comprensivi di sanzioni ed interessi gravanti sul tributo), salvo che normative specifiche non dispongano diversamente.

Art. 8 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D.L.gs. n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta, infedele o tardiva dichiarazione, di cui all'articolo 5, comma 2 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis – comma 1 - del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni della Legge. 24 novembre 1981 n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 5 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono rimosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Art. 10 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Ferno almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 5.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati o non risultino compensabili, può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, ai sensi e nei termini dettati dall'art. 1, comma 164 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (*Legge finanziaria 2007*).
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come determinati dal vigente Regolamento delle entrate.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad €. 10,00.

Art. 11 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*).

Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5 e n. 6 del presente Regolamento.
2. Le misure d'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge. Il medesimo Regolamento è altresì pubblicato integralmente sul sito informatico del Comune di Ferno.
3. Il presente Regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 23/2011.
4. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente Regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.